



COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 1 DEL 09-01-2025

OGGETTO: Disciplina per l'esposizione del Codice CIN da parte delle strutture turistico-ricettive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto del Sindaco di Riomaggiore n° 4 in data 27/11/2021 è stato conferito, all'Arch. Euro Procaccini, l'incarico di responsabile del settore Edilizia Privata – Urbanistica – Settore manutentivo - Lavori Pubblici e Demanio Marittimo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000);

PREMESSO altresì che:

- Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145 del 15/12/2023, convertito dalla Legge 15/12/2023 n. 191, dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
- L'art. 4 della L.R. Liguria n. 1 del 06/02/2024 – Testo Unico in materia di Strutture Turistico Ricettive e di Locazioni Brevi - in conformità all'art. 13-ter D.L. 145/2023, disciplina le modalità di rilascio dei Codici Identificativi per le varie tipologie di attività;
- Il Regolamento comunale di Arredo Urbano e Pubblico Decoro, approvato nella versione vigente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2018, nell'art. 3 disciplina l'apposizione delle targhe ai lati degli ingressi degli stabili dove vengono esercitate attività di tipo artigianale, commerciale, professionale e ricettive, indicando le massime dimensioni, le modalità di affissione e i materiali, con indicazioni puntuali riferite alle attività ricettive;

ATTESO che, in relazione alle disposizioni normative sopra richiamate, dovendo tutte le attività operanti nel settore della ricettività, esporre il Codice CIN all'esterno dello stabile dove viene esercitata l'attività, al fine di preservare il decoro degli immobili e dell'ambiente urbano, ed evitare soluzioni estemporanee lasciate all'improvvisazione del singolo, si rende quanto mai necessario normare le modalità di affissione delle targhe ove riportare il Codice CIN in argomento, apportando una variante al Regolamento comunale di Arredo Urbano e Pubblico Decoro;

RAVVISATA quindi la necessità di regolamentare in via provvisoria, nelle more di approvazione della variante al Regolamento comunale di Arredo urbano e Pubblico Decoro, le

modalità di affissione del Codice CIN all'esterno dello stabile dove viene esercitata l'attività ricettiva, sotto le varie tipologie previste dalle norme vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Che dalla data della presente, e fino all'entrata in vigore della variante al Regolamento comunale di Arredo Urbano e Pubblico Decoro, l'apposizione del Codice CIN all'esterno dello stabile ove viene esercitata l'attività ricettiva, avverrà seguendo le modalità operative di seguito riportate:

- Per le attività già obbligate ad avere una targa identificativa, posizionata a lato dell'ingresso allo stabile e conforme alle indicazioni del Regolamento comunale di Arredo Urbano e Pubblico Decoro sopra richiamato, il Codice CIN sarà riportato sulla targa stessa, evitando pertanto di realizzare nuove targhe e nuove installazioni con possibili conseguenze negative per il decoro urbano e dello stabile;
- Per le attività non già in possesso di una targa identificativa, perché non obbligate, il Codice CIN sarà riportato su una targa che per tipologia, materiali e dimensioni dovrà rispondere alle indicazioni del Regolamento comunale di Arredo Urbano e Pubblico Decoro, da posizionare sulla facciata dello stabile, a lato del portone d'ingresso. In questo caso sulla targa sarà riportato il nominativo e il codice di tutte le attività presenti nello stabile, non obbligate per tipologia ad avere una propria targa identificativa.

Le targhe dovranno, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di seguito riportate:

- Le targhe possono essere collocate esclusivamente in numero di una per licenza a lato degli ingressi degli stabili in cui si svolge l'attività;
- Se multiple, devono essere coordinate fra loro, per dimensioni, materiali, posizionamento ed armonizzarsi con l'architettura degli edifici su cui si collocano. Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente dovrà dimostrare di aver informato il condominio oppure i singoli condomini sull'installazione che intende perseguire;
- Tutte le targhe che saranno installate presso lo stesso condominio, dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensione;
- Dovranno essere installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia d'impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali;
- Le targhe devono essere studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso;
- E' vietate qualsiasi forma di targhe luminosa;
- Le targhe non devono avere dimensioni superiori a cm. 21 x cm.30;
- E' vietata l'installazione sui balconi, sulle recinzioni a giorno e sulle tende di targhe.
- Solo nel caso in cui non è presente idonea superficie muraria al lato delle porte d'ingresso, atta a ricevere l'affissione della targa, è consentita l'apposizione sui cancelli oppure sulle recinzioni laterali;

- Le targhe dovranno essere realizzate con materiali pregiati quali: rame, ferro battuto, ceramica, pietra, ardesia, legno tinteggiato, vetro od altro materiale trasparente di qualità oppure in materiale leggero quale il forex;

Le installazioni di nuove targhe dovranno inoltre essere preventivamente sottoposte a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Le violazioni alla presente ordinanza, non già sanzionate ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) così come modificato dalla Legge 25/11/2024 n. 177, o di altri regolamenti comunali in materia, saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia:

1. Affissa all'Albo Pretorio del Comune;
2. Trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Riomaggiore
3. Trasmessa agli organi comunali di vigilanza per la verifica dell'adempimento della medesima;
4. Trasmessa alle Associazioni di Categoria rappresentative degli esercenti attività operanti nel settore ricettivo.

Il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli altri organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale
Procaccini Euro

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate